

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i rischi alla persona.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Azienda Base/Completa e Decreto Legislativo 81/2008 Salute e sicurezza e Decreto Legislativo 81/2008 Committente:
In caso di un sinistro avvenuto relativamente alla tua Azienda, Europ Assistance, fino ad un massimo di Euro 100.000,00 illimitato per anno ti rimborsa:
 - le spese per la mediazione/negoziazione necessari per poter partecipare al Processo. Europ Assistance ti rimborsa in base alle tariffe indicate nelle tabelle allegata al D.M.55/2014 e/o successive modifiche, senza tener conto di eventuali aumenti o diminuzioni previsti dal D.M.55/2014 e/o successive modifiche;
 - le spese per un solo Avvocato che ha trattato la tua lite. Europ Assistance ti rimborsa le spese in base alle tariffe indicate nelle tabelle allegata al D.M.55/2014 e/o successive modifiche, senza tener conto di eventuali aumenti o diminuzioni previsti dal D.M.55/2014 e/o successive modifiche;
 - le spese, solo per la fase del processo, per un secondo legale domiciliatario, fino ad un massimo di Euro 2.500,00. Tali spese vengono rimborsate da Europ Assistance solo quando il distretto della Corte d'Appello nel quale si deve svolgere il processo, è diverso da quello di residenza dell'Assicurato, in base alle tariffe indicate nelle tabelle allegata al D.M.55/2014 e/o successive modifiche;
 - le spese per Investigatori per ricercare e ottenere delle prove utili per difenderti;
 - le eventuali spese dell'Avvocato dell'avversario, nel caso in cui perdi la causa o hai raggiunto un accordo autorizzato da Europ Assistance;
 - le spese del Consulente Tecnico d'Ufficio;
 - le spese del Consulente Tecnico da te scelto e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance;
 - le spese di giustizia;
 - le spese dell'arbitro che ha deciso come risolvere il disaccordo. Sono comprese le spese degli arbitri da te pagate in base alle tariffe indicate nelle tabelle allegata al D.M.55/2014 e/o successive modifiche, senza tener conto di eventuali aumenti o diminuzioni previsti dal D.M.55/2014 e/o successive modifiche.
 - il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non possono essere recuperate dall'avversario che ha perso la causa.
 - le spese per la registrazione di atti giudiziari fino ad un massimo di Euro 500,00.
- ✓ Le garanzie per cui puoi utilizzare la garanzia sono dettagliate nel DIP Aggiuntivo:
 - Estensione Vertenze Contrattuali Clienti fase extragiudiziale (Opzionale)
 - Estensione Vertenze Contrattuali Clienti fase giudiziale (Opzionale)
 - Estensione Recupero Crediti giudiziale (Opzionale)
 - D.I.gs 196 Privacy (opzionale)
 - D.I.gs 152 Smaltimento rifiuti (Opzionale)
 - D.I.gs 193 Alimenti (Opzionale)
 - Pacchetto Sicurezza (Opzionale)
 - D.I.gs 81/2008 –Salute e Sicurezza (opzionale)
 - D.I.gs 81/2008 committente (opzionale)
 - Parco Veicoli Aziendali –TL –(Opzionale)
 - Parco Veicoli Aziendali - PP –(Opzionale)
 - Circolazione Patente Azienda- TL (opzionale)
 - Circolazione Patente Azienda - PP (opzionale)
 - Amministratori e Sindaci di Società – tutela Legale (opzionale)



Che cosa non è assicurato?

Le Garanzie non sono prestate per:

- ✗ controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
- ✗ controversie derivanti dalla proprietà e dall'uso di natanti e di imbarcazioni muniti di motore, nonché dalla proprietà e dall'uso di veicoli a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile;
- ✗ controversie di valore inferiore a Euro 250,00;
- ✗ controversie contrattuali
- ✗ vertenze di diritto pubblico con Enti Pubblici, Istituti di Assicurazione Previdenziali e Sociali
- ✗ controversie in materia di diritto tributario, fiscale;
- ✗ ricorso e/o l'opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa
- ✗ controversie contrattuali con Europ Assistance;



Ci sono limiti di copertura?

- ! Non sono coperte:
 - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
 - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro di te nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);
 - Spese di trasferta.
- ! È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.
- ! Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.
- ! Le garanzie non sono prestate nei seguenti casi:
 - controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
 - controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall' Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”;
 - controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
 - controversie in materia di diritto tributario e fiscale amministrativo, salvo quanto previsto dall' Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”
 - controversie derivanti da vertenze connesse a comportamenti antisindacali (come previsto dall'art. 28 dello Statuto dei lavoratori) e da vertenze in materia di licenziamenti collettivi;
 - controversie relative a fusioni, modificazioni e trasformazioni societarie relative alla Società Contraente o a Società controllate e/o partecipate dalla stessa;
 - controversie relative all'affitto d'azienda;
 - controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
 - vertenze inerenti contratti di appalto e/o subappalto, fatta eccezione per le controversie contrattuali aventi ad oggetto il compimento di un'opera o di un servizio commissionati dal Contraente. Restano escluse le controversie con i Clienti;
 - controversie derivanti da ricorsi e opposizioni contro le sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa salvo quanto indicato;
 - controversie derivanti da operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia o analoga certificazione rilasciata dal Comune o da altra autorità competente per legge. Si intendono comunque comprese eventuali controversie contrattuali con i fornitori che prestano la loro opera nell'unità immobiliare assicurata eccezion fatta per le vertenze relative al rilascio di concessioni o analoghe certificazioni necessarie per legge (progetti, disegni, autorizzazioni, etc.);
 - controversie per il recupero crediti;
 - controversie tra comproprietari della stessa unità immobiliare assicurata;
 - fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;

- Amministratori e Sindaci di Società – Tutela Legale circolazione)
- Dirigenti e Quadri (opzionale)
- Insegnanti Presidi e direttori Didattici (opzionale)
- Proprietario Immobiliare
- Condominio

- controversie derivanti dall'attività imprenditoriale, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato, fatto salvo per quest'ultimo caso quanto previsto dall' Art. "PRESTAZIONI GARANTITE";
- controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, rapporti fra soci e amministratori, le controversie derivanti da contratti di agenzia nonché per vertenze nei confronti di agenti e /o rappresentanti



Dove vale la copertura?

- ✓ Le garanzie sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.
- ✓ Per "Proprietario Immobiliare" - Garanzia P - "Condominio" le garanzie sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto: hai l'obbligo di fare dichiarazioni veritiere esatte e complete. Le dichiarazioni non vere, inesatte o non comunicate, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.

In corso di contratto: hai l'obbligo di comunicare eventuali cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio. L'omessa comunicazione può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 C.C.

In caso di Sinistro: hai l'obbligo di comunicare per iscritto a Europ Assistance Italia S.p.A. l'esistenza di altre Assicurazioni da te sottoscritte aventi le medesime caratteristiche di questa (art. 1910 C.C.) e di rispettare i termini per la denuncia del sinistro.

Il sinistro deve essere denunciato dopo l'acquisto della Polizza ed entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione della Polizza stessa.



Quando e come devo pagare?

Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla sottoscrizione della polizza. Le rate di premio successive devono essere pagate entro 15 giorni dopo quello di scadenza. Puoi scegliere tra un frazionamento annuale o semestrale con una maggiorazione del 2% rispetto al premio annuale. Il premio è comprensivo delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La data del sinistro è il momento in cui accade il primo fatto ingiusto oppure è il momento in cui tu, o un altro soggetto non avete rispettato un comportamento previsto dalla legge o da un contratto. Se c'è stato più di un comportamento in violazione di ciò che era previsto dalla legge o dal contratto, la data del sinistro è quella del primo comportamento.

Quando questa polizza ne sostituisce un'altra che aveva le stesse garanzie, purché la nuova polizza abbia la stessa data di effetto del giorno di scadenza di quella sostituita, il sinistro può essere avvenuto anche durante la validità della polizza sostituita e comunque mai prima dei due anni precedenti il giorno di acquisto di questa polizza.



Come posso disdire la polizza?

Puoi disdire la polizza scrivendo ad Europ Assistance Italia S.p.A. una lettera raccomandata a/r 30 giorni prima della scadenza annuale.